

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

(Provincia di Piacenza)

REP. C.LE N. 1396

CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' PATRIMONIALE  
'FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L.', PER L'AFFIDAMENTO '*in house  
providing*' DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI  
CIMITERI DI FIORENZUOLA D'ARDA E SAN PROTASO.-----

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata autenticata in data tre settembre duemilaventi a  
valere ad ogni effetto di legge,-----

TRA

il COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, con sede in Fiorenzuola d'Arda,  
Piazzale San Giovanni n. 2, (C.F. 00115070336), in persona del Dott. Franco  
Sprega nato il 1° febbraio 1962 a Fiorenzuola d'Arda (PC) (C.F.  
SPRFNC62B01D611U), che interviene in questo atto esclusivamente in nome per  
conto e nell'interesse del Comune di Fiorenzuola d'Arda, nella sua qualità di  
Funzionario Responsabile del Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese, in forza di  
Decreto emesso dal Sindaco di Fiorenzuola n. 18 del 29 giugno 2020 e in  
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31 luglio 2020,  
esecutiva;-----

E

la società FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L., in seguito denominata anche  
'Concessionaria' con sede in Fiorenzuola d'Arda, Largo Gabrielli n. 2, (C.F. e  
numero di iscrizione 01462260330 del Registro delle Imprese di Piacenza), nella  
persona del Dott. Ing. Massimo Melato nato il 22 luglio 1972 a Bologna (C.F.

MLTMSM72L22A944N) che interviene al presente atto, esclusivamente nella sua qualità di Amministratore Unico, in nome per conto ed interesse della società che rappresenta;-----

**PREMESSO che:**-----

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18 marzo 2006, esecutiva, e successivo contratto Notarile Rep. n. 96003681 del 28 marzo 2006, è stata costituita la società patrimoniale denominata 'Fiorenzuola Patrimonio Srl';-----

- che con contratto Rep. N. 433 stipulato in data 24 ottobre 2006, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fiorenzuola d'Arda (PC) il 10 novembre 2006 con il n. 682 Serie 1, è stata formalmente ceduta la titolarità del contratto di concessione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di illuminazione votiva nel Cimitero del capoluogo e in quello frazionale di San Protaso, Rep. n. 283/2005, stipulato tra il Comune di Fiorenzuola d'Arda e la società 'Ghiretti Giuseppe snc' e valevole fino al 31 dicembre 2019;-----

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31 luglio 2020, agli atti dell'Ente, è stato disposto, in base alla normativa vigente in materia, l'affidamento '*in house providing*', del servizio pubblico di illuminazione votiva nei Cimiteri di Fiorenzuola d'Arda e San Protaso per un periodo di anni sei decorrente dalla data di stipula del contratto, alla società patrimoniale Fiorenzuola Patrimonio Srl, prendendo atto del Progetto/Capitolato predisposto dall'ente e accettato dalla Concessionaria sulla base del quale ha proposto la propria offerta, e approvando lo schema del contratto disciplinante le modalità di affidamento del servizio di cui sopra, nonché i rapporti economici e di controllo fra Comune conferente e Società partecipata;-----

- la società Fiorenzuola Patrimonio Srl possiede i requisiti per ottenere

l'affidamento '*in house providing*' dei servizi pubblici comunali, in quanto oltre ad essere a totale partecipazione Comunale ed a svolgere la propria attività esclusivamente per il Comune di Fiorenzuola d'Arda, è sottoposta a controllo analogo, da parte dell'Ente, sui servizi svolti;-----

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**le Parti così come costituite, convengono e stipulano quanto segue**

**ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.**-----

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda e per esso il Funzionario Responsabile del Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese, Dott. Franco Sprega, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020, affida '*in house providing*' alla Fiorenzuola Patrimonio Srl che, senza riserva alcuna, accetta e stipula in persona dell'intervenuto suo rappresentante, Dott. Ing. Massimo Melato, il servizio pubblico di illuminazione votiva nei Cimiteri di Fiorenzuola d'Arda e San Protaso per un periodo di anni sei.-----

**ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.**-----

L'affidamento del servizio di cui sopra dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni fissate nel presente atto e nel Progetto/Capitolato, che si intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni effetto di legge, seppur non materialmente allegato allo stesso ma conservato agli atti dell'Ufficio competente. La Concessionaria dichiara la conoscenza e l'accettazione piena e assoluta del contenuto del predetto atto. Il suddetto servizio comprende la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione delle lampade votive relative a qualunque tipo di sepoltura (tombe, cappelle, loculi, ossari ecc.), l'erogazione dell'energia elettrica e la manutenzione di tutto il sistema di luci votive, che constano in n. 4997 punti luce a servizio e di n.

2776 concessionari, e l'installazione di tutte le nuove luci necessarie sia a seguito del normale trend dei decessi che per cause diverse e/o ampliamenti delle strutture cimiteriali nel periodo oggetto della nuova concessione per la gestione del servizio.

L'oggetto della concessione comprende in particolare:-----

a) gestione dei rapporti con gli utenti del servizio;-----

b) costruzione, ove necessario, di linee principali di alimentazione a 220 volts, partenti dal quadro comando, da porsi nei sottotetti delle cappelle o nel terreno, eseguite con cavo biprene, alla profondità di sicurezza per i 20 volts rimessi con pozzetti di derivazione in cotto, di dimensioni cm. 20x20.-----

Trasformatori capaci di ridurre la tensione da 220 a 20 volts, da installarsi, ove necessario, in apposite nicchie protette nelle Cappelle Comunali;-----

c) costruzione, ove necessario, di linee a bassa tensione (20 volts), di sezioni adeguate al carico presunto, per l'illuminazione di tutte le lampade votive da 2 watt, linee da porsi nei sottotetti, nascoste nelle cornici e interrate, eseguite con i materiali e messe in opera con le modalità di cui al comma precedente;-----

d) costruzione di linee di derivazione a bassa tensione (20 volts) per l'alimentazione di linee elettriche per le lampade votive, partenti dalle linee di alimentazione 20 volts e raggiungenti le lampade votive nelle cappelle e nei campi. Dette linee devono essere eseguite con cavetti vinilpiombo 2 x1, in plastica, isolato a 3000 volts passanti in tubo di resina nero pesante.-----

A corredo di esse dovranno essere installate scatole stagne conchiglia in silumin nel numero sufficiente ad infilare agevolmente i cavi elettrici;-----

e) fornitura e posa in opera di lampade votive (portalampade, scatole complete di derivazione di linea, ecc.);-----

f) tutta l'attività di manutenzione e adeguamento che si renderà necessaria per

mantenere in perfetta efficienza gli impianti;-----

g) tutti gli impianti devono essere realizzati e/o adeguati a regola d'arte con l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento alle norme di cui al Decreto Ministeriale n. 37/2008 e s.m., nonché delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.-----

**Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO.**-----

Il presente affidamento ha la durata di anni sei decorrenti dalla data di stipula del presente atto, con riserva di proroga da attuarsi solo in casi eccezionali e per cause determinate da fattori non direttamente imputabili al Comune, e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un nuovo eventuale affidamento o procedura di gara, al fine di garantirne la prosecuzione, alle stesse condizioni disciplinate nel presente contratto di servizio.-----

**ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**-----

La Concessionaria dovrà, con adeguata organizzazione di mezzi e personale, assicurare l'espletamento ottimale di tutti i servizi affidati.-----

Ai sensi del Progetto/Capitolato, e del presente contratto, il servizio dovrà essere svolto con diligenza, e la Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese:--

- ad occuparsi, in modo esaustivo e tempestivo, di tutte le attività di relazioni pubbliche con gli utenti del servizio, mantenendo aperto uno sportello dedicato presso la sede di Largo Gabrielli 2, dal lunedì al venerdì dallo ore 10:00 alle ore 13:00;-----

- all'accoglimento delle richieste da parte del cittadino attraverso moduli preimpostati messi a disposizione dalla Concessionaria, in formato cartaceo/elettronico, e accessibili ai cittadini attraverso più canali, tra cui il sito del Comune di Fiorenzuola d'Arda;-----

- alla riscossione delle tariffe di primo allacciamento e del canone annuo di utenza, secondo gli importi stabiliti dal successivo art. 6;-----
- a stipulare appositi contratti di fornitura dell'energia elettrica;-----
- alla fornitura e all'allacciamento delle lampade da montarsi sull'impianto, che dovranno essere di tipo "mignon" e con una potenza di almeno 2 watt ciascuna;----
- al controllo del funzionamento delle lampade e la loro riparazione o sostituzione entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione o dall'accorgimento, in modo da garantire la continuità dell'accensione delle stesse;-----
- alla riparazione delle condutture e accessori quando se ne manifesta la necessità, anche se non segnalate direttamente dal cittadino;-----
- al ripristino degli impianti entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione, qualora dovessero verificarsi eventuali danni, non dipendenti dal normale uso;----
- a trasmettere al Comune l'elenco aggiornato dei nuovi e di tutti gli allacciamenti dallo stesso effettuati, come documento di accompagnamento del versamento annuale del canone di concessione di cui all'art. 5 del presente contratto;-----
- ad assicurare le prestazioni relative al servizio oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto o avvalendosi dell'opera di terzi in piena conformità alle leggi in materia di contratti pubblici;-----
- ad aprire a propria cura e spese un conto corrente sul quale verranno versati dagli utenti i canoni di abbonamento previsti;-----
- ad esporre presso ogni Cimitero, tutte le informazioni utili per l'accesso al servizio da parte dell'utenza;-----
- ad attivare presso la propria sede, uno sportello aperto al pubblico per le relazioni con gli utenti del servizio.-----

**ART. 5 – CORRISPETTIVO E CANONE DI CONCESSIONE DEL**

**CONTRATTO.**-----

Il corrispettivo riconosciuto alla Fiorenzuola Patrimonio srl in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione del servizio stesso, percepiti dalla stessa e applicati nei confronti dell'utenza.-----

In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le Parti che la Concessionaria non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del servizio.-----

A seguito dell'affidamento del servizio, la Concessionaria si impegna a corrispondere al Comune, un canone annuo di concessione pari ad Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) più IVA, come da offerta pervenuta in data 13 luglio 2020 Prot. n. 19524.-----

**ART. 6 – TARIFFE E CANONE ANNUO DI UTENZA.**-----

Gli importi della tariffa di primo impianto (allacciamento) e del canone annuo di utenza, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, e quelli attualmente vigenti ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 16 luglio 2020, sono i seguenti:-----

Tariffa relativa ai diritti di primo impianto (allacciamento):-----

- Euro 19,41 più IVA per contributo impianto loculi e ossari;-----

- Euro 25,84 più IVA per contributo impianto tombe nel campo;-----

- Euro 38,75 più IVA per contributo impianto tombe di famiglia;-----

Canone annuo di utenza per l'accensione e la manutenzione degli impianti:-----

- Euro 11,06 più IVA.-----

Gli importi delle tariffe potranno essere variati dall'Amministrazione Comunale con

cadenza biennale, se l'eventuale richiesta di revisione da parte dell'affidatario sarà opportunamente documentata circa l'entità delle variazioni di mercato, e sulla base della normativa vigente.-----

Ai fini della revisione delle tariffe di allaccio sono da includere le seguenti categorie di opere per le seguenti incidenze di costi: manodopera (70%) e altre spese (30%).-----

Ai fini della revisione del canone annuo di utenza sono da includere le seguenti categorie di opere per le seguenti incidenze di costi: energia elettrica (60%), manodopera (30%) e altre spese (10%).-----

L'aumento tariffario potrà essere riconosciuto quando sia dimostrato che l'aumento complessivo dei costi relativo alle voci esposte sia superiore alla media dell'indice Istat dei prezzi al consumo del biennio precedente e potrà avvenire, in ogni caso, in misura non superiore alla predetta media.-----

E' fatto assoluto divieto alla Concessionaria, di chiedere o incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore.-----

**ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA'.**-----

Il canone annuo di concessione, pari ad Euro 14.500,00 dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, entro il mese di luglio di ogni anno.-----

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia di Fiorenzuola d'Arda, IBAN CODE IT 73 V 06230 65310 000030580014 indicando la causale del versamento.-----

In caso di ritardato pagamento del canone e di ogni altro corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni di tolleranza, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora

calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.-----

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale del canone, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di lettera raccomandata con avviso di ricevimento di diffida ad adempiere, determina la risoluzione di diritto della Concessione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è convenuto come essenziale.-----

La Concessionaria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.-----

La Concessionaria ha l'obbligo di comunicare al Comune, tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-----

Il Comune risolverà il contratto nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.-----

#### **ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA.**-----

La Concessionaria dovrà occuparsi di tutto quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto, relativamente alle modalità di gestione.-----

E' fatto obbligo alla Concessionaria di tenere due registri per le iscrizioni relative agli abbonati, di cui uno presso i propri uffici e l'altro presso il custode del Cimitero del capoluogo.-----

La Concessionaria dovrà inoltre indicare in una planimetria dei Cimiteri, la posizione di tutte le linee di alimentazione. La planimetria dovrà essere esibita al Comune su sua richiesta, e fornita a quest'ultimo al termine del periodo contrattuale.-----

La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinarne l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di informarne il Comune.-----

**ART. 9 - CONTROLLI.**-----

Il Comune si riserva in ogni momento di effettuare controlli sullo svolgimento del servizio, con le modalità dell' *'in house providing'*.-----

La Concessionaria, in coerenza con la facoltà di controllo analogo da parte del Comune sul servizio, si obbliga a fornire, al momento del versamento del canone annuo di concessione di cui al precedente art. 5, report e attestazioni di spesa, sull'andamento del servizio in concessione.-----

**ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.**-----

E' fatto divieto all'affidatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il presente servizio, pena la risoluzione del contratto. -----

E' comunque facoltà dell'affidatario avvalersi di terzi, anche esterni alla società, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici.-----

**ART. 11 – PENALI.**-----

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente contratto di servizio ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.-----

Qualora l'affidatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità.-----

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, sono irrogate in misura variabile tra Euro 300,00 e Euro 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.-----

In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. -----

Alla Concessionaria sarà applicata una penalità pari al triplo del canone di utenza annuo, per ogni interruzione di accensione di lampada superiore a cinque giorni.

Alla Concessionaria sarà inoltre applicata una penale fissa di Euro 500,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore o fatti assolutamente non ascrivibili alla sfera di controllo dell'affidatario.-----

In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.--

Il termine di pagamento della penalità da parte dell'affidatario è indicato nel provvedimento di sanzione.-----

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 13.-----

#### **ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA.-----**

E' a carico dell'affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune. L'affidatario dichiara di assumere la responsabilità di danni a persone e cose, sia relativi a quelli subiti dagli operatori, sia quelli che gli operatori stessi dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'attività, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.-----

A tal fine, l'affidatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT.-----

La Concessionaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Comune della mancata attivazione del sistema di riscossione della tariffa, se riconducibile al suo operato.---

**ART. 13 – FACOLTA' DI RECESSO-RISOLUZIONE.**-----

Ai sensi del comma 13, art. 1 D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previo preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa, ai sensi dell'art. 26 comma 1 L. n. 488/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del presente contratto, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 L. n. 488/1999.-----

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento dell'istituzione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. -----

In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio, per sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore o fatti assolutamente non ascrivibili alla sfera di controllo dell'affidatario, per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, per deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate e debitamente valutate dal Comune e reiterata violazione degli obblighi sanciti dal presente atto.-----

E' facoltà del Comune disporre la decadenza dell'affidamento o disporre la risoluzione parziale nei casi idonei ad essere scorporati. La facoltà di recesso o risoluzione totale o parziale del contratto è esercitata per iscritto mediante lettera

raccomandata A.R./PEC che avrà effetto decorsi trenta giorni dall'effettivo ricevimento. -----

In tal caso, il Comune subentrerà all'affidatario nei rapporti contrattuali di servizi e forniture in essere relativi al servizio oggetto del presente contratto.-----

Il Comune potrà comunque risolvere di diritto il contratto, in tutti gli altri casi di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che nel caso di cessazione o liquidazione dell'affidatario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013 e s.m., in caso di mancato rispetto dell'obbligo di versamento del canone annuo di concessione e inadempimento del divieto di cessione del presente contratto e di subappalto anche parziale del servizio -----

Nessun indennizzo spetta all'affidatario per effetto dell'anticipata cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto.-----

**ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.**-----

L'affidatario si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e a quanto stabilito dal Progetto/Capitolato.-----

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Comune appaltatore ha elaborato il D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischi interferenti), che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.-

**ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**-----

In caso di insorgenza di controversie in merito all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto le parti dovranno operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione bonaria delle stesse, qualora ciò non fosse possibile, la definizione sarà di competenza del Foro di Piacenza.-----

**ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI.**-----

Tutte le spese relative e conseguenti la stipula del presente contratto, nessuna esclusa, (imposta di registro, bollo, diritti di rogito ecc...) saranno poste a carico della Concessionaria.-----

Il presente contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata, e sarà registrato in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 DPR n. 131/1986 e s.m., a cura del Comune e a spese dell'affidatario. -----

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo di Euro 45,00 (sono esclusi gli allegati soggetti al bollo fin dall'origine).-----

**ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**-----

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti costituite autorizzano il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio, ai sensi della normativa vigente. Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Regolamento sopracitato, contattando il Titolare o il DPO.-----

**ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI.**-----

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto.-----

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli impianti in essere, le opere e le

migliorie eventualmente eseguite, le estensioni delle reti e le lampade votive, nonché qualsiasi altra attrezzatura servente gli impianti stessi, diverranno di proprietà del Comune di Fiorenzuola d'Arda, senza che nulla, per alcun titolo sia dovuto alla concessionaria.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.-----

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con firma digitale valida e conforme al disposto dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.-----

Per il Comune di Fiorenzuola d'Arda IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott. Franco Sprega <i>(firmato digitalmente)</i>	Certificatore firma digitale: Infocert spa N. identificativo: 20167115001586 Validità firma digitale 05/11/2022
--	---

Per Fiorenzuola Patrimonio srl L'Amministratore Unico Dott. Ing. Massimo Melato <i>(firmato digitalmente)</i>	Certificatore firma digitale: Infocert spa N. identificativo: ID SCRATCH 28315088S Validità firma digitale 02/07/2023
--	---

\*\*\*\*\*

REP. C.LE N. 1396

#### COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Fiorenzuola d'Arda, il giorno tre settembre duemilaventi presso la Residenza Comunale,-----

#### AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dottoressa Roberta GRANELLI Segretario Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda, (giusto Decreto del Sindaco Prot. n. 10 dell'11 luglio 2016),

certifico ed attesto

vera la firma apposta in mia presenza sul presente atto dagli intervenuti:-----

- Dott. Franco Sprega nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 1° febbraio 1962 (C.F.

SPRFNC62B01D611U) intervenuto non in proprio ma nella Sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese, pertanto in rappresentanza del Comune di Fiorenzuola d'Arda (C.F. 00115070336), con sede a Fiorenzuola d'Arda P.le San Giovanni 2;-----

- Ing. Massimo Melato nato a Bologna il 22 luglio 1972, (C.F. MLTMSM72L22A944N), nella Sua qualità di Amministratore Unico della Società Fiorenzuola Patrimonio srl (C.F. 01462260330);-----

che hanno sottoscritto mediante firma digitale valida e conforme al disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m. della cui personale identità, qualifica e poteri Io Segretario Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda sono personalmente certo.-----

Fiorenzuola d'Arda, oggi, tre settembre duemilaventi.-----

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Granelli  
(firmato digitalmente)

Certificatore firma digitale: Infocert spa  
N. identificativo: 20187114753159  
Validità firma fino al 07/11/2021